



Comune di Signa
Città Metropolitana di Firenze

BANDO DI CONCORSO 2025 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 “SERVIZI ALLA PERSONA”

Visti:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- la Legge regionale n. 2 del 2 gennaio 2019 così come integrata da successiva L.R.T. n.36/2025;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23 giugno 2025 Allegato A) avente ad oggetto ” Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L. 431/98. Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse 2025”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 04/09/2025;
- la Determinazione con la quale si approva il presente Bando e i suoi allegati;

RENDE NOTO

che a partire dalla data dal **22/09/2025** e fino al **13/10/2025** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 01 gennaio 2025 o alla data d'inizio effettivo del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2025, salvo scadenza o risoluzione anticipata del contratto.

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del presente Bando, dei seguenti requisiti e condizioni:

Cittadinanza

1) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

Residenza

2) residenza anagrafica nel Comune di Signa, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.1 lett. b));

Stato civile certificato all'anagrafe comunale

3) Gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi demografici del Comune “ignoto” devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso la Graduatoria provvisoria, certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della prefettura competente o idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 445/2000, dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, traduzione in lingua italiana effettuata da un interprete accreditato presso il consolato italiano all'estero e autenticata dall'autorità consolare italiana all'estero che ne attesta la conformità all'originale. I documenti di cui sopra dovranno essere legalizzati dal consolato o dall'ambasciata italiana all'estero al fine di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero sia stato rilasciato da parte dell'Ufficio competente di quel Paese.

Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

4) non assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di E.R.P. nel corso dell'anno 2025 comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.1 lett. b) e art. 3.3).

Assenza di titolarità di diritti reali su alloggi

5) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Signa. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia);

L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. n. 2/2019 e successive modificazioni (vale a dire n. 2 persone a vano utile).

Si precisa dunque che quando l'alloggio di proprietà o in usufrutto, di uso o abitazione su alloggio ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Signa sia inadeguato per sovraffollamento alle esigenze del nucleo familiare (con due persone a vano utile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. n.2/2019 e successive modificazioni) sarà possibile presentare domanda di partecipazione al bando (D.G.R.T. 851/2025 ALL. A art. 3.1 lett.c)).

6) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.1 lett. d)).

Le precedenti disposizioni di cui a punto 5) e 6) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie) (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.1 lett. e)):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;

- titolarità pro quota di diritti reali dei quali sia documentata la indisponibilità giuridica (D.G.R.T. 851/2025 art. 3.1.1);
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o di altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art 560 c.p.c.;

I requisiti di cui ai punti 5) e 6) che precedono devono sussistere oltre che per il richiedente, per tutti i componenti del suo nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque entro la scadenza per la presentazione di queste ultime.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi la perdita dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) che precedono, il contributo sarà erogato limitatamente al periodo di sussistenza dei requisiti richiesti.

Patrimonio

7) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.1 lett. f));

8) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato al fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dall'art. 3.1 dalle lettere d) ed f) dell'allegato A) alla deliberazione della G.R.T. n. 851/2025 ossia 25.000,00 euro per gli immobili (art. 1 punto 6 del presente Bando) e 25.000,00 euro per il patrimonio mobiliare (art. 1 punto 7 del presente Bando)
(D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.1 lett. g));

Titolarità di un contratto ad uso abitativo

9) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio sito nel Comune di Signa di proprietà privata o pubblica, nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica con contratto di locazione adibito ad abitazione principale, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 23/2011 (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.1 lett. b))

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- di edilizia residenziale pubblica E.R.P. disciplinati dalla L.R.T. n. 2/2019 e succ.mod;
- di edilizia residenziale agevolata;

Il canone di riferimento per il 2025 è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 2.7).

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

Il Comune, tramite la procedura web, indicherà nella singola scheda del richiedente, il canone di locazione complessivo risultante dal contratto ed il numero dei nuclei residenti nell'alloggio, ciò consentirà al sistema di determinare automaticamente l'incidenza canone/ISE ed il contributo teorico spettante. (D.G.R.T 851/2025 All. A art. 2.8)

Non sono ammessi contratti a uso foresteria e quelli stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art.1 Legge 431/2011). E' facoltà del Comune di Signa di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente nel caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie Sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo. (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.1 lett. b).

Situazione economica

10) certificazione dalla quale risulti (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.1 h) e i)):

Fascia A:

- **Valore ISE uguale o inferiore all'importo di € 16.033,42** (corrispondente a due annualità di pensioni minime I.N.P.S.). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
- **Valore ISEE uguale o inferiore a € 16.500,00.**

Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA, IN CASO DI VALORE ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) SUPERIORE A € 16.500,00 OPPURE DI ISE (Indicatore della Situazione Economica) SUPERIORE A € 16.033,42 LA DOMANDA NON VERRÀ ACCOLTA.

10 a) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito indicati (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 2.6):

1. presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
2. presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
3. verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a € 16.033,42.

Nel caso in cui il richiedente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche è necessario che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto erogante allegata alla domanda, riporti specifica indicazione dell'importo mensile/annuale/una tantum erogato, della composizione del nucleo familiare del soggetto erogatore e del reddito attuale annuale percepito dal nucleo stesso e copia del suo documento di identità. Nel caso di aiuto economico proveniente da un ente o associazione, la dichiarazione di sostentamento dovrà essere resa dal Legale rappresentante;

A proposito di tali dichiarazioni sostitutive si procederà ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 a idonei controlli; si richiama pertanto l'art. 76 del medesimo DPR circa le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritieri.

10b) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 2.5).

Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione

11) I componenti del nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 e/o altri contributi regionali in materia di alloggio;

l'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2025. Qualora i componenti del nucleo familiare percepiscano la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il Comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'Assegno di Inclusione. (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.2 e 7.2). Si rammenta inoltre che in caso di riconoscimento dell'ADI il cittadino che presenta richiesta per il contributo affitto deve dichiarare la quota di spettanza sulla parte dell'affitto riconosciuto dal bonus ministeriale: in assenza di tale dato la domanda non può essere accolta.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data della disponibilità dell'alloggio (D.G.R.T. 851/2025 All. A art. 3.3)

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Cioè il nucleo familiare è composto da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza di pubblicazione del presente bando. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art.3 del D.P.C.M. 159/2013).

ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, punto 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10) e 11) nonché la composizione del nucleo familiare.

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

ART. 4 – INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Sono motivi non sanabili di esclusione – per i quali pertanto non è possibile presentare ricorso:

- a) istanza presentata oltre i termini;
- b) per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea istanza priva della copia del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero della copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;

- c) stato civile “ignoto” per i cittadini stranieri (vedi precedente art. 1 punto 3);
- d) istanza inviata con modalità diverse da quella prevista dal bando;
- e) domanda nella quale il richiedente non abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali);
- f) domanda priva della copia integrale del contratto di locazione avente le caratteristiche di cui all’art. 1 punto 9) del Bando;

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

- 1) documentazione relativa alle deroghe sulla titolarità di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggi ubicati entro una distanza di 50 km dal Comune di Signa o su tutto il territorio italiano o estero di cui al punto 5) e 6) dell’art. 1;
- 2) i soggetti in possesso di attestazione dalla quale risulti un valore ISE del nucleo familiare inferiore al canone di locazione pagato (e quindi anche nel caso di ISE ZERO) devono allegare alla domanda, l’allegato “A” contenente:
 - a. espressa certificazione attestante l’erogazione di aiuti economici rilasciata dall’ente/associazione/privato che presta assistenza,
 - b. ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’erogazione di aiuti economici da parte dei servizi sociali del Comune
 - c. ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il reddito imponibile del nucleo familiare è superiore al canone di locazione annuo.

Nel caso in cui il richiedente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche è necessario che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda a firma del soggetto erogante, riporti l’indicazione dell’importo mensile/annuale/una tantum erogato, della composizione del suo nucleo familiare e del reddito attuale mensilmente percepito dal nucleo stesso.

L’eventuale certificazione dei Servizi sociali del Comune o di altro ente pubblico sarà acquisita d’ufficio;

- 3) Copia integrale del contratto di locazione avente le caratteristiche di cui all’art. 1 punto 9) del Bando, con estremi della avvenuta registrazione e del pagamento dell’imposta annuale di registro, fatta salva l’opzione d’adesione al regime di cedolare secca.
- 4) Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea copia del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso.
- 5) nel caso di coniugi separati, copia della separazione legale o del provvedimento di separazione temporanea e urgente
- 6) eventuale verbale di accertamento stato disabilità/ invalidità
- 7) nel caso previsto all’art. 1 punto 10 a) “ISE Zero” o inferiore al canone di affitto previsto da contratto, modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto dal soggetto sostentatore relativo all’importo annuo dell’aiuto prestato oppure dichiarazione con la quale si attesti che il richiedente stesso o altri componenti del nucleo familiare sono titolari di redditi non assoggettati a IRPEF e che comunque gli consentono di pagare il canone di locazione per l’anno 2025 Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio Allegato A “*Allegato alla domanda di contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2025 aiuto economico/dichiarazione sul reddito imponibile*” (art.46 e 47 D.P.R 445/2000);

ART. 6 – ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nella graduatoria con fascia A.

All'interno le domande saranno ordinate sulla base dell'incidenza CANONE/ISE in ordine decrescente (dalla più alta alla più bassa) e, in caso di parità, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risulta dal numero di protocollo e nel caso siano previsti criteri di priorità sociale questi ultimi possono cambiare l'ordine in graduatoria.

La graduatoria verrà pubblicata con la sola indicazione del numero di protocollo della domanda.

ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità e procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente Bando. Il Responsabile del Servizio settore 2 procederà con proprio atto all'approvazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Signa all'indirizzo www.comune.signa.fi.it **entro il giorno 05/11/2025**. Avverso tale graduatoria gli interessati potranno proporre/opposizione scritta entro il termine perentorio di **10 giorni dalla pubblicazione della stessa**.

Le domande prive della documentazione obbligatoria saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

I ricorsi potranno essere presentati presso l'URP del Comune, Piazza della Repubblica 1 ovvero spediti tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), o inviate tramite PEC all'indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it, entro le scadenze sopra indicate, previa compilazione di apposito modulo disponibile presso l'URP o acquisibile dal sito web del Comune di Signa (<http://www.comune.signa.fi.it>)

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. **Nessuna comunicazione scritta e personale verrà inviata ai richiedenti il contributo né agli ammessi né agli esclusi.** I concorrenti dovranno pertanto consultare il sito Internet del Comune di Signa.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet del comune di Signa entro il giorno 17/11/2025.

ART. 8 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana e delle risorse integrative reperite dall'Ente nel proprio bilancio.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Il contributo potrà essere erogato, in misura percentuale inferiore al 100% dell'importo teorico spettante, per la copertura parziale della fascia A.

ART. 9 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria ha validità fino al 31/12/2025.

ART. 10 – DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili trasferite al Comune di Signa dalla Regione Toscana, e integrate con risorse comunali.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza sul valore ISE del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato (quindi al netto di oneri accessori).

L'entità del contributo teorico viene calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE come segue (D.G.R.T. 851 del 23/06/2025 All.A art. 4.1):

Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

Nel caso in cui, dopo la presentazione delle ricevute, si accerti un canone diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate con esclusione dal calcolo del contributo delle frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Si precisa che:

- Nell'ipotesi in cui il richiedente, abbia prima della presentazione della domanda, cambiato alloggio e stipulato un nuovo contratto di locazione, lo stesso potrà presentare la domanda per ambedue i contratti (quello terminato e quello in essere) purché gli stessi abbiano le caratteristiche previste dal presente bando. In tal caso alla domanda dovranno essere allegati ambedue i contratti.
- Qualora il richiedente il contributo, successivamente alla data di presentazione della domanda stipuli un nuovo contratto di locazione, per un immobile sito nel comune di Signa, si terrà conto anche dei canoni riferiti al nuovo contratto regolarmente registrato da documentare al Comune di Signa entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. Il nuovo contratto deve avere tutte le caratteristiche previste dal presente bando.

- L'eventuale assegnazione di un alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto all'erogazione del contributo a decorrere dall'assegnazione medesima.

Come previsto dalla Delibera di Giunta comunale n.142 del 04/09/2025, saranno prioritariamente soddisfatti i partecipanti in Fascia A ed esclusi i richiedenti che rientrerebbero in Fascia B.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00 pari a € 16,66 mensili (D.G.R.T n. 851/2025 art. 5.3).

Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili saranno ammesse le domande in fascia A con incidenza, tra redditi ISE e canone d'affitto annuale, fino all'80% e non oltre in senso decrescente

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal presente Avviso.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I concorrenti inseriti in graduatoria, **senza nessuna ulteriore comunicazione da parte del servizio,** dovranno presentare dal 01/01/2026 al 15/02/2026 la seguente documentazione **pena la decadenza dal beneficio:**

1. copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risultino chiaramente:
 - il nome e cognome del conduttore,
 - l'importo del canone di locazione al netto degli oneri accessori,
 - la mensilità di riferimento,
 - l'indirizzo dell'alloggio,
 - il nominativo e l'indirizzo del proprietario,
 - in caso di bonifico on-line dovranno essere corredate dalla certificazione bancaria dell'avvenuto invio del bonifico, rispettando il termine perentorio del 15/02/2026 per le ricevute relative ai canoni di locazione dell'intero anno.
 - Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato anche tramite un'unica ricevuta.
 - Marca da bollo di € 2,00 per ogni ricevuta cartacea

Qualora le ricevute di pagamento/documento equipollente non rispettino le caratteristiche sopra indicate o vengano presentate in un periodo diverso dal quello previsto dal presente avviso il contributo non verrà erogato.

2. documentazione attestante il pagamento annuale dell'imposta di registrazione del contratto o, documentazione attestante l'opzione per la cedolare secca, detti documenti dovranno essere prodotti contestualmente alla presentazione delle ricevute

La mancata presentazione, anche di un solo documento richiesto, comporta la decadenza dal relativo beneficio

Qualora al momento della liquidazione del contributo risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità comunque pagata, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità. Il contributo non verrà invece erogato qualora le ricevute di pagamento non rispettino le caratteristiche indicate nel presente articolo.

ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CASO DI MOROSITÀ

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore **non è causa di esclusione dal contributo**.

In caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria, anche parziale, della morosità medesima.

Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà "modello morosità" (Allegato 3) nella quale dichiari i canoni mensili da corrispondere al proprietario e l'importo totale in euro con allegata copia del documento d'identità, nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti e gli estremi di c/c a lui intestato. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art.11, comma 3 della L.431/98 come modificato con L. 269/2004

ART. 13 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato nel giorno **13/10/2025 alle ore 23:59**.

ART. 14 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere **compilate unicamente tramite procedura online**, su piattaforma predisposta dal Comune al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n200973&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=23&TipoBloccato=12|7

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

La domanda può essere presentata da un soggetto terzo in qualità di delegato, qualora lo stesso abbia la funzione specifica di amministratore di sostegno, curatore o tutore della persona intestataria del contratto per la quale s'intende presente richiesta. Il soggetto delegato dovrà, nella domanda on line, allegare obbligatoriamente la delega redatta su carta semplice, firmata, unitamente a copia di un documento d'identità del soggetto delegato e del soggetto delegante, in corso di validità.

Informazioni relative al Bando pubblico si possono ricevere presso l'U.O Servizi Sociali e Casa, 055/8794277-211. Informazioni possono essere richieste anche tramite l'indirizzo mail: sicurezzasociale@comune.signa.fi.it

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:

<http://www.comune.signa.fi.it>

Si comunica che è attivo il servizio gratuito di facilitazione per la compilazione delle domande on line con lo sportello Punto facile digitale presso il Comune di Signa, Piazza della Repubblica 1, Prendendo appuntamento chiamando i seguenti numeri: 0558794200; 0558794272; 0558794273.

Art. 15 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi nel caso ne facciano richiesta entro un mese dal decesso stesso.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 16 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni.

La graduatoria degli aventi diritto al contributo sarà inviata alla Guardia di finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

ART. 17 – NORME FINALI

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, a esclusione della residenza e della titolarità del contratto di locazione, nel caso in cui la stipula avvenga successivamente alla pubblicazione del bando e ad eccezione della definizione dello stato civile che potrà essere correttamente attestato entro il termine della presentazione dei ricorsi.

Saranno ammesse anche le domande dei partecipanti **non intestatari del contratto di locazione** qualora gli stessi abbiano la residenza nell’alloggio locato e producano idonea documentazione giustificatrice del subentro nel contratto, quale familiare, determinato dal decesso dell’intestatario, da separazione legale dal coniuge o altro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431/1998, alla LRT n.2/2019 e successive integrazioni e modificazioni e alla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23 giugno 2025. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona di Fabio Lanè, Responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” del Comune di Signa.

ART. 18 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Titolare del trattamento è il Comune di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” (e-mail: f.lane@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Nicoletta Giangrande. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali l'interessato potrà consultare il sito <https://www.comune.signa.fi.it/it/privacy>

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss.mm.ii Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”.